

Il Sottoscritto BECAGLI STEFANO nato a Milano il 14/06/1980

con riferimento alla nomina di rappresentante del Comune di Assago nel Consiglio di Amministrazione presso la Società Farmacia Assago Milanofiori srl – decreto sindacale prot. n. 12085/21 del 26.07.2021;

DICHIARA

Che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. n. 445/2000 e nella piena consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo articolo 76 nel caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della previsione di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013* e per le finalità in esso previste.

Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Lì, 29/06/2023

Documento firmato in originale e depositato agli atti dell’Ente

*Art. 20 D.Lgs. 39/2013 – Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.